



Panificazione - FEDERPANIFICATORI

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI: ALIFOND

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/05/2010	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, COOPERATIVE DI LAVORO: COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	30/04/2010	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/05/2010	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2007	30/04/2010	-	-	- *	- *	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%**	TFR
01/05/2010	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%**	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 01/06/2007 al 30/04/2010 i lavoratori possono versare una quota a loro carico anche se non contrattualmente prevista, si veda quanto riportato nella sezione "opzioni quota lavoratore".

** Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

COOPERLAVORO

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/06/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

ALIFOND

Dal gg/mm/aaaa possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre); contratto di formazione e lavoro; contratto di apprendistato.

COOPERAVORO

Dal 28/06/2000¹ sono destinatari di COOPERLAVORO: i soci lavoratori delle cooperative di lavoro, i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate. Si definiscono come destinatari i soci lavoratori con almeno 1 mese di iscrizione al libro soci, computando a tale fine anche eventuali periodi svolti in qualità di lavoratore subordinato. Sono altresì destinatari di COOPERLAVORO: i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative di produzione e lavoro; i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi; i lavoratori dipendenti.

In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si definiscono destinatari i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o superiore a tre mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre);
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.

LABORFONDS

Dal 01/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 02/06/2000

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione del TFR è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- minimo contrattuale e IVC;
- scatti di anzianità e scatti consolidati;
- aumenti di merito e/o superminimi;
- contingenza di cui alla legge n. 297/82;
- premio di produzione;
- EDR;
- 13a e 14a mensilità;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità maneggio denaro;
- indennità sostitutiva generi in natura;
- elementi salariali previsti da accordi integrativi di 2° livello;
- maggiorazioni corrisposte in via continuativa e sistematica.

Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi delle assenze dal lavoro previste dal comma 3, art. 2120 C.C.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo statuto di ALIFOND prevede che in caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza. Lo statuto di Alifond prevede anche che in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, ad infortunio e all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell'impresa e del Partecipante. Il lavoratore può continuare a restare iscritto al Fondo pensione, pur non potendo beneficiare nel periodo in questione dei contributi contrattuali al Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE COMUNQUE DIPENDENTE DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE ANCHE PER ATTIVITA' COLLATERALI E COMPLEMENTARI, NONCHÉ DA NEGOZI DI VENDITA AL MINUTO DEL PANE, GENERI ALIMENTARI VARI

Indice:

10/12/2009 CCNL Accordo di rinnovo

19/07/2005 CCNL Testo definitivo

02/06/2000 CCNL Testo definitivo

12/02/1998 CCNL Accordo di rinnovo

26/07/1995 CCNL Accordo di rinnovo

01/12/2009

Previdenza Complementare

Le parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese non più rinviabili di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese, a fronte dell'impossibilità di costituire un fondo di settore per la mancanza di una potenziale platea associativa in grado di garantire adeguato e duraturo equilibrio finanziario, concordano di ricercare in fondi contrattuali chiusi a capitalizzazione esistenti, che già ad oggi abbiano delle proprie fonti istitutive e statutarie la possibilità di associare il settore della Panificazione come settore affine.

A tal proposito le parti individuano in Alifond il fondo con cui associarsi e, si impegnano ad avviare l'iter procedurale per l'adesione, da concludersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

All'esito di detto iter ed entro 180 giorni dal termine dello stesso, le aziende verseranno al fondo prescelto una quota pari all' 1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per ogni lavoratore che avrà deciso liberamente di iscriversi, versando una quota in misura non inferiore all'1% come sopra calcolato.

Le Parti contrattuali concordano che l'importo sopra definito non è utile ai fini del calcolo del TFR, né al ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.

19/07/2005

Art. 69 Disposizioni finali

[...]

Nota a verbale

A far data dal 28/2/2006 le Parti si impegnano a trattare i seguenti istituti contrattuali:

[...] 5. Previdenza integrativa;

02/06/2000

Titolo XXII - PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Art. 56 - Prestazioni integrative.

In tema di previdenza integrativa si rinvia all'Accordo sottoscritto tra le parti il 18.1.00 e riportato all'allegato 5.

Allegato 5

Il giorno 18.1.00 tra la Federazione italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri e Affini rappresentata dal Presidente Edvino Jerian e FLAI-CGIL rappresentata da Elisa Castellano; FAT-CISL rappresentata da Sergio Retini e UILA-UIL rappresentata da Tiziana Bocchi - è stato sottoscritto il presente

ACCORDO IN TEMA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti, dopo aver approfondito e verificato le oggettive difficoltà che - pur in presenza del Fondo denominato FONAPP allo scopo costituito - non hanno reso possibile il decollo della previdenza complementare nel settore della panificazione, convengono sulla necessità, non più rinviabile, di garantire ai lavoratori del settore tali prestazioni.

Inoltre, le parti ritengono che FONAPP non costituisca strumento adeguato a garantire la previdenza al settore, tenuto conto delle potenziali dimensioni nel complesso ridotte che esso potrebbe raggiungere, tali da pregiudicare in prospettiva la possibilità di erogare prestazioni soddisfacenti e di garantire rendimenti competitivi rispetto ad altri Fondi integrativi già avviati.

Le parti convengono, pertanto, sull'opportunità di avviare le pratiche necessarie alla dismissione di FONAPP. Coerentemente con quanto sopra, e al fine di garantire ai lavoratori del settore della panificazione la possibilità di accedere alla previdenza complementare, le parti si impegnano ad individuare a breve una soluzione concretamente attuabile che sia confacente con le esigenze previdenziali del settore.

In tal senso, le parti valutano in via preferenziale l'ipotesi, in quanto settore affine, di aderire ad ALIFOND (Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dell'industria alimentare) secondo quanto previsto dalle norme statutarie dello stesso; in alternativa, qualora tale ipotesi non risultasse adeguata, esamineranno la possibilità di individuare soluzioni diverse.

12/02/1998

Art. 3.

Al fine di consentire l'effettivo avviamento del Fondo Nazionale di Assistenza e Previdenza Panettieri (Fo.N.A.P.P.) le aziende verseranno £.5.000 "una tantum" per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato alla data dell'1.4.98 con le modalità che verranno definite dal Consiglio di Amministrazione del FoNAPP e comunicato alle parti stipulanti.

26/07/1995

TITOLO XXII: PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Art. 56 Prestazioni integrative

E' costituito il Fondo Nazionale di Assistenza e Previdenza Panettieri (FO.N.A.P.P.), con lo scopo di garantire trattamenti di previdenza complementari rispetto a quelli previsti dal sistema pubblico.

Il Fondo è regolamentato in base all'accordo nazionale del 5/12/1989 e successive modifiche, nonché allo Statuto, riportati negli allegati 5a, 5b, 5c, 5d del presente contratto.

Dichiarazione congiurata

Resta inteso che le parti si incontreranno per ridefinire la materia, alla luce dei recenti provvedimenti legislativi in tema di previdenza complementare.
